

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS per la modifica della legge sugli impianti pubblicitari conformemente al principio costituzionale di uguaglianza (Basta con la pubblicità xenofoba e sessista)

del 18 ottobre 2010

La Costituzione cantonale all'art. 7 (Uguaglianza) indica:

¹*Nessuno deve subire svantaggio o trarre privilegio per motivi di origine, razza, posizione sociale, convinzione religiosa, filosofica, politica o stato di salute.*

²*Donne e uomini sono uguali davanti alla legge.*

Con la presente iniziativa parlamentare elaborata chiediamo di dare la facoltà al Consiglio di Stato di vietare campagne pubblicitarie di stampo xenofobo e sessista nella legge sugli impianti pubblicitari. Si tratta di far rispettare i contenuti dell'art. 7 della Costituzione cantonale nella legge sugli impianti pubblicitari. Le aggiunte e modifiche sono sottolineate nel testo allegato.

Per il Gruppo PS:

Raoul Ghisletta

Bertoli - Carobbio - Cavalli - Corti - Kandemir Bordoli

Lepori - Malacrida - Mariolini - Pestoni

Testo allegato della legge modificata (modifiche sottolineate)

TITOLO I

Norme generali

Art. 1 - Scopo

La presente legge ha per scopo di regolare la posa e l'esposizione di impianti pubblicitari, al fine di garantire la sicurezza del traffico motorizzato e pedonale, il rispetto delle bellezze naturali, dei beni culturali e del paesaggio, l'ordine pubblico, la salute pubblica, la moralità, l'uso della lingua italiana **e l'uguaglianza ai sensi dell'art. 7 Costituzione cantonale.**

Art. 2 - Campo di applicazione

¹Soggiacciono alla presente legge tutti gli impianti pubblicitari percettibili dall'area pubblica, situati su fondi pubblici o privati.

²La legge non si applica:

- a) alle colonne e agli impianti pubblici destinati esclusivamente ad informazioni culturali e alla sensibilizzazione d'utilità pubblica;
- b) alla pubblicità su veicoli a motore, rimorchi, natanti, aeromobili e altri mezzi di trasporto.

³I veicoli di cui alla lett. b) sono comunque soggetti alla presente legge qualora stanzino su fondi pubblici o privati con scopi prettamente pubblicitari.

⁴È fatta salva in particolare l'applicazione delle norme federali sulla segnaletica stradale.

TITOLO II

Autorizzazioni

Art. 3 - Autorizzazione

¹L'apposizione, l'installazione, l'utilizzo o la modifica di un impianto pubblicitario soggiace al rilascio di un'autorizzazione. La stessa è di competenza del Municipio del luogo di situazione per gli impianti situati all'interno delle zone edificabili definite dai piani regolatori comunali. Per gli impianti situati all'esterno delle zone edificabili l'autorizzazione compete al Consiglio di Stato.

²Gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali in particolare sagre, manifestazioni politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a 30 giorni sottostanno a semplice comunicazione al Municipio.

³Le autorizzazioni possono essere modificate o revocate **per decisione del Consiglio di Stato** in ogni tempo, per motivi di interesse pubblico o qualora non siano conformi all'art. 1, senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura.

Art. 4 - Criteri di autorizzazione

¹L'impianto pubblicitario, conformemente all'art. 1, non deve portare pregiudizio alla sicurezza del traffico motorizzato e pedonale e rispettare le bellezze naturali, i beni culturali e il paesaggio, l'ordine pubblico, la salute pubblica, la moralità **e l'uguaglianza.**

²Sono vietati gli impianti pubblicitari percettibili dall'area pubblica che pubblicizzano il consumo di tabacco. Tale divieto si estende agli spazi interni degli edifici e luoghi pubblici che appartengono allo Stato, ai Comuni e agli enti o fondazioni di diritto pubblico. L'autorità competente può concedere in via eccezionale deroghe per la sponsorizzazione di manifestazioni temporanee, escluse quelle sportive e per minorenni.

³Le scritte pubblicitarie devono essere in lingua italiana. La traduzione in altre lingue è ammessa, purché non a caratteri superiori o più appariscenti.

⁴I Comuni mediante regolamenti speciali o norme di attuazione del Piano regolatore comunale possono definire limitazioni e restrizioni, criteri di sobrietà e di uniformità, se del caso distinti per zona.

TITOLO III

Disposizioni esecutive e tasse

Art. 5 - Disposizione d'esecuzione

¹Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull'osservanza della presente legge, presta la consulenza ai Comuni, emana direttive e cura i rapporti con l'autorità federale.

²Esso emana il regolamento di applicazione e disciplina segnatamente modalità e contenuti della domanda di autorizzazione.

Art. 6 - Tasse

¹Per ogni decisione di rilascio dell'autorizzazione o di rigetto della domanda è prelevata una tassa da fr. 50.- a fr. 2'500.-.

²Le spese per l'esecuzione di perizie e altre prestazioni sono poste a carico del richiedente.

TITOLO IV

Misure amministrative, contravvenzioni e rimedi di diritto

Art. 7 - Misure amministrative

¹In caso di violazione alla presente legge ed al suo regolamento di applicazione, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può ordinare le seguenti misure:

- la manutenzione, la riparazione o la modifica dell'impianto pubblicitario;
- la rimozione dell'impianto pubblicitario.

²La procedura è disciplinata dalla Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

Art. 8 - Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente legge ed al suo regolamento di applicazione sono punite dall'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione con una multa da fr. 100.- a fr. 10'000.-.

Art. 9 - Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni del Municipio e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 10 - Norma abrogativa

La Legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 è abrogata.

Art. 11 - Norma transitoria

Gli impianti esistenti in contrasto con le nuove norme dovranno essere adattati o rimossi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12 - Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.